

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5228 del 11/10/2022
Oggetto	PROCEDIMENTO FEPPA0333. CAMBIO TITOLARITÀ CON SUBENTRO NELLA DOMANDA DI RINNOVO E VARIANTE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI TRESIGNANA, AD USO IRRIGUO AGRICOLO. CONCESSIONARIO: PAOLO MARAN
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5440 del 10/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno undici OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: **PROCEDIMENTO FEPPA0333**

CAMBIO TITOLARITÀ CON SUBENTRO NELLA DOMANDA DI RINNOVO E VARIANTE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI TRESIGNANA, AD USO IRRIGUO AGRICOLO.

CONCESSIONARIO: PAOLO MARAN

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione

- da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);
- 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016, n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
 - la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
 - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
 - la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
 - la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 del 07.10.2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.19;
 - la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
 - la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpa Emilia-Romagna;

PRESO ATTO che:

- con istanza acquisita agli atti con prot. n. PG.1080639 del 29/12/2006, la Sig.ra GIULIANA VALIERI, C.F. VLRGLN40B54C980D, titolare dell'omonima impresa individuale, ha presentato regolare richiesta di rinnovo della concessione preferenziale, rilasciata con Atto n. 9011 del 27.06.2006, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo nel Comune di Tresignana (FE), località Formignana, su terreno di proprietà di MARAN ROMANO, C.F. MRNRMN36A17D713H e censito al Foglio. n. 12, Mappale n. 155 (ex. 6) del N.C.T; (Codice FEPPA0333);
- il contratto di locazione tra il Sig. MARAN ROMANO, C.F. MRNRMN36A17D713H, proprietario del terreno e la Sig.ra GIULIANA VALIERI C.F. VLRGLN40B54C980D, è scaduto in data 10/11/2011;
- il Sig. MARAN ROMANO, C.F. MRNRMN36A17D713H in qualità di proprietario del terreno, ha venduto al Sig. MARAN PAOLO C.F. MRNPLA67A25D548V, il fondo agricolo, come da Atto Notarile del 29/01/2020, acquisito agli atti con prot. PG.2022.45602 del 18/03/2022;
- con istanza assunta agli atti con prot. n. PG.2022.45602 del 18/03/2022, presentata ai sensi degli art. 28, R.R. 41/2001, il Sig. PAOLO MARAN, C.F. MRNPLA67A25D548V, titolare dell'omonima impresa individuale, P.IVA 01990240382, ha richiesto il cambio di titolarità per subentro nella domanda di rinnovo della concessione preferenziale rilasciata a VALIERI GIULIANA, C.F. VLRGLN40B54C980D con Atto n. 9011 del 27.06.2006, per il prelievo di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo agricolo, nel Comune di Tresignana (FE), località Formignana, Via Rossetta n. 9, censito al Foglio. n. 12, Mappale n. 155 del N.C.T (Codice FEPPA0333);

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di cambio di titolarità e variante non sostanziale, da cui si evince che la derivazione è oggetto di variazione per quanto concerne la diminuzione del volume d'acqua complessivamente prelevato, pari a 864,00 mc/annui in luogo di 900,00 mc/annui precedentemente concessi, restando fermi gli altri punti e continuando quindi ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione n. 9011 del 27.06.2006, ovvero:

1. prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 38 dal piano di campagna;
2. ubicazione del prelievo: Comune di Tresignana (FE), loc. Formignana, su terreno di proprietà del richiedente, censito al Foglio. n. 12, Mappale n. 155 (ex. 6) del N.C.T;
coordinate UTM-RER, x: 727657,91 - y: 969901,48;
3. destinazione della risorsa assimilata ad uso irriguo agricolo:
 - portata massima di esercizio pari a l/s 5,5;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 864 mc/annui;

CONSIDERATO che:

- la domanda di cambio di titolarità con variante non sostanziale è stata regolarmente presentata;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nei termini di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo agricolo;

CONSIDERATO altresì che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in merito al parere dell'Autorità di Bacino, previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, si applica quanto disposto dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna con nota prot. PG/2016/0788494 del 27/12/2016,

secondo cui la verifica della compatibilità della domanda di concessione rispetto agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal PdG del Distretto Idrografico Padano può essere effettuata dall'Amministrazione concedente mediante applicazione della “Direttiva Derivazioni” (Del. n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po così come integrata dalla Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po), superando di fatto il parere in questione, salvo i casi in cui “per la natura o l'entità dell'istanza di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale”;

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;

DATO ATTO che con nota prot. n. PG/2022/84189 del 19/05/2022, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90 è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma Semplificata e modalità Asincrona, per l'acquisizione dei pareri previsti dal R.R. 41/2001 e dal R.D. 1775/33 da parte degli Enti competenti;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- *Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara* (PG.2022.90230 del 31/05/2022);

PRESO ATTO altresì che per la Provincia di Ferrara si ritiene applicabile il principio del silenzio-assenso ai sensi della L. 124/2015.

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

ACCERTATO inoltre che il richiedente:

1. ha versato in data 18/03/2022 l'importo pari a euro 75,00 e in data 12/07/2022 l'integrazione pari a euro 15,00, per un totale di euro 90,00 relativo alle spese di istruttoria, introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
2. ha versato in data 08/10/2022, il canone dovuto per l'annualità 2022 pari ad euro 12,68 e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
3. ha versato in data 08/10/2022 la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito da Valieri Giuliana in data 20/07/2006, nella misura di 51,65 euro, quota rinunciata a favore di Maran Paolo (come da *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* acquisita agli atti con prot. n. PG.2022.149273 del 13/09/2022);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo e al cambio di titolarità con variante non sostanziale della concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. PAOLO MARAN, C.F. MRNPLA67A25D548V, titolare dell'omonima impresa individuale, P.IVA 01990240382, con sede legale nel Comune di Tresignana (FE), Via Rossetta n. 9, località Formignana, il cambio di titolarità e il subentro nella domanda di rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 38 dal p.c.;
 - ubicazione: Comune di Tresignana (FE), loc. Formignana, su terreno di proprietà del richiedente, censito al Foglio. n. 12, Mappale n. 155 (ex. 6) del N.C.T;
coordinate UTM*RER, x: 727657,91 - y: 969901,48;
 - portata massima di esercizio pari a 5,5 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 864,00 mc/annui;
 - destinazione della risorsa assimilata ad uso irriguo agricolo;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2031;
3. di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/10/2022;
4. di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2022, aggiornato all'indice ISTAT ad un importo pari ad euro 12,68;
5. di quantificare il deposito cauzionale in euro 250,00;
6. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
7. di notificare il presente provvedimento alla società concessionaria attraverso posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 486/2017;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di ARPAE, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
10. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
12. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara

Dott.ssa Marina Mengoli

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
- DISCIPLINARE -**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione semplificata rilasciata a PAOLO MARAN, C.F. MRNPLA67A25D548V, titolare dell'omonima impresa individuale, P.IVA 01990240382, con sede legale nel Comune di Tresignana (FE), Via Rossetta n. 9, località Formignana, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa. Codice pratica: FEPPA0333.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m. 38 equipaggiato con pompa centrifuga ad asse verticale della potenza di kw 1,10.
2. L'opera di presa è sita Comune di Tresignana (FE), loc. Formignana, via Rossetta n.9, su terreno di proprietà del richiedente, censito al Foglio. n. 12, Mappale n. 155 (ex. 6) del N.C.T; coordinate UTM*RER, x: 727657,91 - y: 969901,48.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ, DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 5,5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 864,00.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo agricolo. L'estensione dell'area da irrigare è pari ad ha 03.80 ed è coltivato a pomacee.
Sistema di irrigazione: a goccia con impianto fisso, suddiviso in due settori.
3. Il prelievo di risorsa idrica viene esercitato a carattere stagionale durante il periodo estivo da giugno ad agosto, prevedendo n. 8 interventi di irrigazione mensili di 2h ciascuno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** - Ai sensi della DGR 1195/2016, il concessionario è tenuto ad installare e mantenere idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmetterne i risultati rilevati, unitamente alle letture dei relativi contatori al 31 dicembre di ogni anno (con supporto di documentazione fotografica), entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai seguenti Enti:
 - *ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni* di Ferrara, competente per territorio (pec: aoofo@cert.arpa.emr.it),
 - *Regione Emilia Romagna - Settore Tutela dell'ambiente ed Economia Circolare* (pec: spectre@postacert.regione.emilia-romagna.it),
 - *Autorità di Bacino* competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it).In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo bifacciale delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
4. **Stato delle opere** - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.

5. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
6. **Sospensioni/limitazioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, rilasciata con determinazione n. DET-AMB-2019-111 del 07.03.2019 e richiamata nell'atto di variante non sostanziale di cui il presente Disciplinare costituisce parte integrante, scade il 31 dicembre 2023, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2031.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida.

Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo indicato nella Determina di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, accedendo direttamente alla piattaforma web della Regione Emilia Romagna: [PayER-PagoPA](#) e seguendo le indicazioni riportate sul sito ARPAE, alla pagina web: "*Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento*" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.